

STATUTO

Capo 1

Costituzione- Sede- Durata-Oggetto

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
2. L'Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159
3. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'Associazione non persegue scopo di lucro e la propria attività è finalizzata alla promozione ed all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica sportiva, prevalentemente in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Alfieri Lante della Rovere" di Roma, all'interno della proposta di offerta formativa elaborata dagli Organismi scolastici dell'Istituto medesimo ed in coerenza con essa.
5. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo. Potrà, quindi, a titolo esemplificativo, organizzare manifestazioni sportive, anche in collaborazione con altre scuole, enti pubblici, Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, enti similari anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri associati, nonché organizzare squadre dilettantistiche per la partecipazione alle attività svolte dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva. Potrà altresì reperire spazi ed

impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Capo II

Associati – Diritti e Obblighi

6. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e ne accettano lo Statuto.
7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che esaminerà le richieste e valuterà l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
8. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e i soci di maggiore età esercitano il diritto di voto nelle assemblee.
9. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di cooperare al raggiungimento delle finalità istituzionali.
10. La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato, e ratificate dall'Assemblea degli associati.
11. Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa.
12. E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

13. La perdita per qualsiasi causa , della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
14. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Capo III

Organi

15. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
16. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) degli associati, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
17. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso nei locali della sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.
18. Possono intervenire all'Assemblea gli associati iscritti all'Associazione, purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe.
19. L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i membri del Consiglio Direttivo e delibera su ogni

- argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale e sportiva, delibera altresì i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
20. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti con la presenza della metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati a maggioranza con la presenza di almeno 3/4 degli associati.
21. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto di 7 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sarà eletto il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
22. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci che siano iscritti all'Associazione da almeno due anni sportivi.
23. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le quote associative, delibera sull'ammissione di nuovi associati, stabilisce i programmi di attività, fissa la data dell'assemblea annuale, delibera sulle scelte dei tecnici, redige il bilancio consuntivo e preventivo.
24. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione da parte dei restanti consiglieri. Il

- Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare 2/3 dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
25. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri.
26. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.
27. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a Lui è attribuita la firma sociale .

Capo IV

Patrimonio – Bilancio

28. E' fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata o nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
29. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi straordinari, da contributi di privati o enti pubblici e da eventuali beni che potranno pervenire all'Associazione.
30. L'anno associativo va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo.

31. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Capo V

Scioglimento – Controversie – Rinvio

32. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
33. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'”Istituto Comprensivo Via Salaria 159” di Roma per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, ovvero sarà devoluto ad altri fini sportivi secondo quanto deliberato dall'assemblea'dei soci.
34. Le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo nominato dai primi due. Il Collegio deciderà secondo equità con provvedimento inappellabile.
35. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in tema di associazioni. L'Associazione è obbligata a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione stessa intende affiliarsi.